

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI TORINO

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

**AI SENSI DELL'ART. 49 CO. 4 DELLA L. R. N.56/77 E S.M.I. E
DELL'ART. 5 CO. 9-14 DELLA L. N.106/2011**

L'anno, il
in, nel mio studio.....
davanti a me, notaio.....è comparso il Sig Fauci
Silvestro, nato a Tunisi (EE) il 10/10/1955, C.F. FCASVS55R10Z352C, nella propria
qualità di Legale Rappresentante della società Verna s.r.l. con sede in Torino, Via Pietro
Giannone n. 10, P. IVA 09938400018, con i poteri risultanti dal mandato con procura
atto rogito Notaio Dott. in data, Rep. n., Racc. n. (qui di
seguito "**Proponente**"), comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il
quale,

PREMETTE CHE

- 1- il Proponente è proprietario in Torino, Strada del Meisino 59, delle sottoelencate aree:
 - Foglio 1.139 n. 282 (superficie catastale mq 120) individuata nel vigente P.R.G. in Zona Consolidata Collinare, Area Normativa "R8";
 - Foglio 1.139 n. 261 (superficie catastale mq 14) individuata nel vigente P.R.G. in Zona Consolidata Collinare, Area per la Viabilità "VI";
 - Foglio. 1.140 n. 218 (superficie calcolata mq 347) individuata nel vigente P.R.G. Zona Consolidata Collinare di tipo R7, in parte in Area per la Viabilità "VI" ed in parte in Area Normativa a Servizi Pubblici "a"

- Foglio 1140 n. 39 (superficie catastale calcolata mq 1.187) individuata nel vigente P.R.G. in Zona Consolidata Collinare di tipo R7 Area Normativa a Servizi Pubblici “a”

Le suddette aree sono individuate con perimetrazione rossa tratteggiata nella Planimetria allegata quale “Allegato A” al presente atto.

- 2- il Proponente ha presentato, in data 26/06/2020 istanza, registrata al protocollo edilizio dell'Area Edilizia Privata con il n° 2020-15-10662, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 ed articolo 5, commi 9-14, della Legge n. 106/2011, per la realizzazione di intervento edilizio di demolizione di rustico ex rurale composto da abitazioni e fabbricati pertinenziali ad uso ricovero attrezzi e magazzini. L'intervento di ricostruzione in ampliamento è finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura suddivisa in n° 2 unità immobiliari ad uso residenziale con relative pertinenze. I lotti oggetto d'intervento edilizio sono censiti al Catasto Terreni al foglio 1.140 n. 39 - avente superficie Catastale di 1.187 mq e n. 218 avente superficie Catastale di 347 mq (di cui, per una superficie calcolata mq 28, in Cessione al Comune di Torino);
- 3- la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i., e dell'art. 4 della Legge Regionale n. 32 del 1/12/2008, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in data 19/12/2019 avendo ritenuto che le opere in progetto risultano compatibili con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo nonché alle specifiche prescrizioni del Piano Paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 pubblicato sul BUR il 19/10/2017;
- 4- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in data 10/03/2020 prot. n. 4497_ 34.43.04 ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento;

2014 01399/009) è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione pari ad euro 54.704,80 (cinquantaquattromilasettecentoquattro/80) nonché il valore del contributo aggiuntivo compensativo, previsto con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), per gli interventi da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione – sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al predetto contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di euro 54.704,80 (cinquantaquattromilasettecentoquattro/80);

- 8- L'intervento in questione genera un fabbisogno di aree a servizi, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 56/77, pari metri quadrati 792,80 che verranno interamente monetizzati, come previsto all'articolo 21, comma 4 bis, della legge stessa e dall'art. 6, comma 9 delle N.U.E.A. di P.R.G., per un valore pari a euro 89.190,00 (ottantanovemilacentonovanta/00);
- 9- In merito all'applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale, del 10 dicembre 2019, n. mecc. 2019 06078/126, avente ad oggetto "Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane", con parere protocollo n. 281/2020 pervenuto in data 15 dicembre 2020, l'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali ha quantificato in euro 5.610,50 (cinquemilaseicentodieci/50) la compensazione degli impatti residui dell'intervento sulla componente suolo;
- 10- L'area di proprietà della Città, attestata su strada del Meisino, definita come strada del Meisino n. 59 interno, interposta tra il lotto fondiario del Proponente e strada del Meisino n. 57, di circa metri quadrati 130,00 identificata a Catasto Terreni al Foglio 1140 mappale 175, per metri quadrati 74,00, e Foglio 1140 mappale 174 per metri quadrati 56,00 sarà gravata da servitù di passaggio pedonale esclusiva e perpetua a favore del Proponente. La suddetta area è identificata nell'allegata planimetria

denominata “ Allegato B”

- 11- Eventuali varianti al Permesso di Costruire potranno essere richieste, in fase realizzativa, purché le stesse non incidano sulle deroghe autorizzate dal Consiglio Comunale né sugli aspetti progettuali inerenti alla riqualificazione e, comunque, non si configurino come varianti essenziali, così come definite dall'art. 6 della L.R. 19/1999.
- 12- il proponente si impegna alla cessione gratuita, a favore della Città, delle seguenti aree da destinarsi a viabilità per un totale di mq. 162, individuate a Catasto Terreni come segue:
 - particella identificata a Catasto Terreni al Foglio 1.139 n. 282 di superficie catastale pari a mq 120;
 - particella identificata a Catasto Terreni al Foglio 1.139 n. 261 di superficie catastale pari a mq 14;
 - porzione della particella identificata a Catasto Terreni al Foglio 1.140 n. 218 di superficie calcolata pari a mq 28.

Le suddette aree sono rappresentate nella Planimetria Generale “Allegato A” con colorazione BLU.

I Proponenti dichiarano e garantiscono sin da ora la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree in oggetto e che le stesse dovranno essere cedute franche e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento e al possesso dei beni; i cedenti garantiscono sin da ora il Comune di Torino per l'evizione totale o parziale dei beni, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 C.C..

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

I

Preliminare di Cessione delle aree per la viabilità

Il Proponente si impegna a cedere al Comune di Torino a titolo gratuito, prima della comunicazione di fine lavori relativa al Permesso di Costruire dell'intervento edilizio oggetto del presente Atto unilaterale, la proprietà delle aree destinate a viabilità di complessivi mq 162 così come descritte al punto 12 delle premesse e identificate

nell'Allegato A" al presente Atto.

Le aree, di cui i Proponenti garantiscono sin da ora la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, dovranno essere cedute franche e libere da pesi, privilegi, ipoteche locazioni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e/o da diritti di terzi in genere, che possano, in ogni caso, essere di pregiudizio al godimento e al possesso di beni; la parte cedente presta a favore della Città le garanzie di Legge ivi compresa la garanzia per l'evizione totale o parziale dei beni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1483 e 1484 del Codice Civile.

Le aree dovranno essere cedute ad avvenuta esecuzione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal progetto di cui al punto 6) delle premesse.

Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione ex art. 1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo prima della comunicazione di fine lavori relativa al Permesso di Costruire dell'intervento edilizio oggetto del presente Atto unilaterale e, a tal fine, viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.

II

Opere di Urbanizzazione a cura e spese del Proponente

Il Proponente si obbliga, per sé e suoi aventi causa, ad eseguire a propria cura e spese, entro la data di comunicazione della fine dei lavori relativa al Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del n. mecc....., e senza ulteriori oneri per la Città, le opere di urbanizzazione, descritte al punto 6) delle premesse, previste nel progetto esecutivo, che sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale, e che costituirà, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 380/01, il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle suddette opere. Tale progetto sarà redatto secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (ed eventuali modificazioni) ed alle relative disposizioni comunali di regolamentazione delle opere di urbanizzazione.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione comprende stima dei costi delle stesse, eseguito con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della presentazione del medesimo.

Il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a cura e spese del Proponente ammonta complessivamente ad euro 79.541,22 (settantanovemilacinquecentoquarantuno/22).

Il Proponente si obbliga a consegnare al Comune il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro novanta giorni dal rilascio del Permesso di Costruire.

Il valore delle opere, da realizzarsi a cura e spese del Proponente, verrà definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi. I lavori saranno eseguiti a misura con specifica contabilizzazione del Direttore dei Lavori. Nel caso in cui in fase esecutiva si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di progettazione, tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale. Qualora in sede di collaudo si verificasse una eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del Proponente. Analogamente, nel caso in cui, in sede collaudo, si verificasse che l'importo delle opere realizzate risultasse inferiore a quanto determinato con l'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica economica il Proponente sarà tenuto a versare la differenza tra l'importo delle opere approvate e quello delle opere realizzate.

Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto esecutivo, alla direzione lavori e del collaudo delle opere di urbanizzazione sono a totale carico del Proponente.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del presente atto e della realizzazione delle opere di urbanizzazione il Proponente presenterà, prima del rilascio del permesso di costruire, polizza fideiussoria a favore della Città di Torino, dell'importo di euro 87.495,34 (ottantasettemilaquattrocentonovantacinque/34) pari all'importo delle opere di urbanizzazione (euro 79.541,22) maggiorato del 10%, da incamerarsi in caso d'inadempimento:

Le polizze fideiussorie bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945, 1952, 1955, 1957 Cod. Civ., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ.

Le polizze fideiussorie saranno svincolate entro 60 giorni dalla data di approvazione del collaudo delle singole opere e ad avvenuta cessione delle aree di cui al punto 12) delle premesse.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente. L'onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Proponente. Al momento della consegna dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico.

Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della direzione lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. (Inizio lavori, fine lavori, ecc).

Le opere realizzate direttamente dal Proponente sono soggette a collaudo tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti normative in materia di lavori pubblici e le deliberazioni appositamente assunte dalla Città, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori. I collaudi tecnico-amministrativo-contabile delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del vigente Codice dei Contratti. Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore

formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma definitiva. Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere. L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Servizi competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati al Proponente per gli opportuni provvedimenti. Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione realizzate fino all'approvazione nei termini di cui all'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Servizi ed Enti interessati. Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico del Proponente. Come già specificato nel caso in cui l'importo delle opere collaudate, realizzate a cura e spese del Proponente, risultasse inferiore a quanto determinato in sede contrattuale con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Proponente sarà tenuta a versare la relativa differenza.

La presentazione della Segnalazione Certificata di Agilità, anche parziale, relativa all'immobile oggetto d'intervento è subordinata all'approvazione del Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione.

III

Monetizzazione delle aree a servizi

Il Progetto genera un fabbisogno di aree a servizi, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 56/77, pari metri quadrati 792,80. Data l'impossibilità di reperire nell'area oggetto dell'intervento, la totalità degli standard urbanistici, il Proponente si avvale

della possibilità di monetizzare in applicazione dell'art. 6, comma 9 delle N.U.E.A. di P.R.G.. L'importo complessivo della monetizzazione come da stima dell'Ufficio Valutazione della Città di Torino, del 19 gennaio 2021 prot 8488, è pari a 89.190,00 (ottantanovemilacentonovanta/00). Tale importo, a cui è stato applicato il coefficiente di riduzione del 25%, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale dell'8 giugno 2010 (mecc. n. 2010 03339/009), sarà versato prima del rilascio del Permesso di Costruire.

IV

Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree della Città

Utilizzo temporaneo da parte del Proponente delle aree della Città, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera r) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari Comunale, fermo restando la necessità di acquisizione di apposita concessione, sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone "le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e di strutture di proprietà del Comune. Qualora l'area oggetto di occupazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione sia altresì necessaria per la realizzazione delle opere relative all'intervento edilizio privato, questa ultime saranno assoggettate al canone e dovranno essere ultimate necessariamente prima di dare avvio alle opere pubbliche. Non è consentita, pertanto, l'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione contestuale di opere pubbliche di urbanizzazione e opere private. L'esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle motivate proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile al soggetto attuatore privato. In tal caso i soggetti attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone dovuto sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga."

I Proponenti sollevano la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso delle aree pubbliche utilizzate.

V

Area della Città in servitù

L'area di proprietà della Città, attestata su strada del Meisino, definita come strada del Meisino n. 59 interno, interposta tra il lotto fondiario del Proponente e strada del Meisino n. 57, di circa metri quadrati 130,00 identificata a Catasto Terreni al Foglio 1140 mappale 175, per metri quadrati 74,00, e Foglio 1140 mappale 174 per metri quadrati 56,00, identificata nell'Allegato B" al presente Atto, sarà gravata da servitù di passaggio pedonale esclusiva e perpetua a favore del Proponente a fronte di un corrispettivo pari ad euro 6.900,00, come da perizia di stima dell'Area Patrimonio - Ufficio Valutazioni e Accatastamenti del 25 febbraio 2021, protocollo n. 1488.2021.

Il Proponente si impegna, per tutta la durata della servitù, ad occuparsi, a propria cura e spese, della manutenzione e pulizia di tale area.

VI

Oneri di Urbanizzazione e Contributo di Riqualificazione

Il Proponente si impegna a corrispondere prima del rilascio del permesso di costruire euro 265.365,91 (duecentosessantacinquemilatrecentosessantacinque/91) a titolo di contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto, come determinato dal Civico Ufficio Tecnico e come riportato al punto 7) delle premesse, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire, euro 54.704,80 (cinquantaquattromilasettecentoquattro/80) a titolo di Contributo di Riqualificazione calcolato in conformità ai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014, (mecc. 2014 01399/009), nonché il valore del contributo aggiuntivo compensativo, previsto con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), per gli interventi da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione – sostitutiva della monetizzazione - in misura

corrispondente al predetto contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di euro 54.704,80 (cinquantaquattromilasettecentoquattro/80).

Dovrà, inoltre, essere corrisposto, prima del rilascio del Permesso di Costruire, l'importo di euro 5.610,50 (cinquemilaseicentodieci/50) per la compensazione degli impatti residui dell'intervento sulla componente suolo come descritto al punto 9) delle premesse.

VII

Trasferimenti degli obblighi e spese

Tutti gli obblighi di cui al presente atto sono assunti dal Proponente per sé stesso, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora il Proponente proceda all'alienazione, totale o parziale, delle aree e fabbricati oggetto dell'intervento, di cui al presente atto, e alla cessione dell'attività commerciale a terzi, dovrà fare espressa menzione, nei relativi atti di trasferimento dei diritti e degli obblighi assunti con il presente atto.

Gli aventi causa del Proponente dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Atto.

In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, lo stesso ed i suoi successori ed aventi causa restano solidalmente responsabili verso la Città di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Gli impegni sopra indicati sono assunti nel rispetto dei disposti delle leggi vigenti in materia.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Proponente, che si impegna ed obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a non modificare il presente atto né permettere che da alcuno venga modificato senza l'esplicita autorizzazione della Città di Torino e ne richiede la trascrizione a favore della Città di Torino.

